

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97.

Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*Ai prefetti della Repubblica**Al commissario del Governo nella provincia di Trento**Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano**Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta**Ai questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto**Al Ministero della difesa - Gabinetto**Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto**Al Ministero delle finanze - Gabinetto**Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane**Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto**Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto**Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta**Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri**Al Comando generale della Guardia di finanza**Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T.*

È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:

«L'attività venatorio è consentita ... (*Omissis*) ... con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40».

In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione

semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Ministro: MASONE

97A4097